

In ordine alla sussistenza del *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di impugnazione sopraesposti ed al costante orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale Amministrativo Regionale in ordine ai calendari venatori degli anni precedenti, specie per ciò che attiene alla sempre riconosciuta preminenza degli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale, i quali, sebbene forniti di più che adeguate garanzie costituzionali, continuano ad essere considerati dalla P.A. resistente “recessivi” rispetto alla protezione dell’interesse alla pratica della caccia!

In ordine al *periculum in mora*:

L’esecuzione dei provvedimenti impugnati arreca gravissimi, imponderabili ed irreparabili danni al patrimonio faunistico regionale, ai Siti Natura 2000 ed alle zone comunque sottratte all’attività venatoria e/o di importanza comunitaria, nonché all’interesse collettivo alla protezione degli stessi.

In buona sostanza, il danno grave ed irreparabile risiede nella “lesività” dell’azione venatoria quale configurata con i provvedimenti impugnati, siccome suscettibile di incidere pesantemente, ove non regolamentata in modo adeguato e puntuale, sulla consistenza dei beni faunistici ed ambientali costituzionalmente protetti.

Conclusivamente, la sussistenza e rilevanza del “*periculum*” emerge dalla sola circostanza che, per i profili di illegittimità dedotti con il presente ricorso, i provvedimenti impugnati consentono in definitiva un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce